



## COMUNE DI FAENZA

SETTORE TERRITORIO – UFFICIO CASA

# BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO N. 6/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

( *Determinazione n. 232 del 9/9/2014* )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 08/08/2001, n. 24, e dell'art. 3 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi erp, viene indetto un Bando di concorso integrativo, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Faenza, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, le graduatorie speciali, e i programmi di mobilità.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

*Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;*  
*Delibera di Consiglio Regionale E.R. 12/02/2002 n. 327;*  
*Delibera di Consiglio Regionale E.R. 30/07/2002 n. 395;*  
*Delibera di Giunta Regionale E.R. 11/04/2007 n. 468;*  
*Determinazione Responsabile Servizio Politiche Abitative E.R. 30/07/2009 n. 7436;*  
*Delibera di Giunta Regionale E.R. 16/04/2012 n.428*  
*Atto di Consiglio Comunale n. 188 del 23/07/2012 protocollo n. 28366 del 26/07/2012 (Regolamento di assegnazione).*

**Chi ha già presentato domanda in occasione del precedente Bando Generale n. 5/2012 può integrarla con altra documentazione utile ad ottenere una nuova valutazione ai fini del punteggio e della posizione in graduatoria, utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune**

### 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, art. 15, e degli atti regionali e comunali indicati sub "Riferimenti Normativi" e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

#### **a) CITTADINANZA**

Può richiedere l'assegnazione:

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- a.3) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o già titolare di carta di soggiorno) e gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (ai sensi del comma sesto dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall'art. 27 della Legge 30.07.2002 n. 189, e coordinato con l'art. 2 del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3).

#### **b) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA.**

Il richiedente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica nel Comune di Faenza;
- b.2) attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Faenza.  
Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel Comune di Faenza;



## COMUNE DI FAENZA

b.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso è ammessa la partecipazione dei cittadini iscritti all'AIRE del Comune di Faenza.

### c) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Ravenna, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I riferita al Comune di Faenza;

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Faenza considerando la zona censuaria più bassa;

c.3) nei casi in cui alle lettere c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

### d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) assenza di precedenti assegnazioni, nei confronti dei componenti il nucleo, di alloggi E.R.P. cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati, nei confronti dei componenti il nucleo, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

### e) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

e.1) valore ISE. Non deve superare Euro 34.308,60.

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98, nel testo vigente;

il limite del patrimonio mobiliare è fissato ad Euro 45.500,00 (sempre al lordo della franchigia) nel caso in cui almeno uno dei componenti il nucleo richiedente abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

e.2) valore ISEE. Non deve superare Euro 17.154,30.

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro cumulabili;

### f) ASSENZA DI OCCUPAZIONE ABUSIVA ALLOGGIO ERP

Non possono presentare domanda (art. 25 co.2 L.R. 24/2001)

f.1) coloro che occupano abusivamente un alloggio di erp,

f.2) coloro che hanno occupato abusivamente un alloggio erp, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono il presente Bando

### g) ASSENZA DI PRECEDENTE PRONUNCIA DI DECADENZA DALL'ERP

Non possono presentare domanda (art. 30 co.2 L.R. 24/2001) coloro che, nei due anni precedenti la stessa, sono stati dichiarati decaduti dall'erp per i motivi di cui alle lettere

a) (abbandono o sublocazione o mutamento destinazione d'uso dell'alloggio erp),

b) utilizzo dell'alloggio per scopi illeciti o immorali o grave contravvenzione al Regolamento d'uso)

c) (gravi danni all'alloggio o alle parti comuni)

d) (morosità)

h bis) (impedimento dell'accesso agli accertatori o alla polizia municipale per verifiche e ispezioni)

h ter) (impedimento dell'esecuzione di opere di manutenzione, con conseguenti gravi danni all'alloggio)

dell'art. 30 della L.R. 24/2001

In caso di decadenza dichiarata per morosità, la domanda non è comunque ammessa fino a quando tale condizione permanga.



## COMUNE DI FAENZA

In particolare, per quanto concerne il **possesso dei requisiti** per la partecipazione, il richiedente, utilizzando la parte specifica del modulo di domanda, **dovrà dichiarare** nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di sé stesso e degli altri componenti il nucleo avente diritto, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dello stesso punto 1) del presente bando.

I requisiti per accedere all'E.R.P., come sopra specificati, sono da riferirsi ai soli soggetti indicati nella domanda di assegnazione, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

Per **nucleo richiedente** si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Gli **accrescimenti** del nucleo familiare intervenuti per effetto di matrimonio, nascite, convivenza more uxorio da cui sia derivata la nascita di figli, ricongiungimento di figli (di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale), nonché per adozioni o affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro i termini di approvazione della graduatoria definitiva.

**I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 L.R. 24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.**

## 2. PUNTEGGIO

Sulla base di tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.:

CONDIZIONI SOGGETTIVE		PUNTI MAX 35/100	
<b>A1</b>	<b>NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRASETTANTENNI</b>		<b>14</b>
	Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da ultrasettantenni anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni purché l'altro abbia superato i 60 anni.		
<b>A2</b>	<b>PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE</b>		<b>12</b>
	E' attribuibile a tutti i nuclei in cui sia presente un ultra 70enne.		
<b>A3</b>	<b>PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITÀ TOTALE O NON AUTOSUFFICIENZA</b>		<b>10</b>
<b>A4</b>	<b>PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORE CON INVALIDITA'</b>		<b>8</b>
<b>A5</b>	<b>PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 67%</b>		<b>6</b>
<b>A6</b>	<b>SITUAZIONE DI FAMIGLIA</b>		<b>4</b>



## COMUNE DI FAENZA

	Per ogni figlio minore a carico o maggiorenne se portatore di handicap (L. 104/1992)		
<b>A7</b>	<b>NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON MINORE A CARICO CONVIVENTE</b>		<b>12</b>
<b>A8</b>	<b>NUCLEO FORMATO DA ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE</b>		<b>8</b>
	Il punteggio è il medesimo anche in presenza di più figli maggiorenni a carico conviventi.		
<b>A9</b>	<b>GIOVANE COPPIA</b>		<b>10</b>
	Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 5 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 7 anni.		
<b>A10</b>	<b>NUCLEO CON EMIGRANTI</b>		<b>5</b>
	Emigranti iscritti AIRE in un Comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 3 anni se in stato di disagio abitativo attestato con relazione del dirigente dei servizi sociali.		
<b>A11</b>	<b>PRESENZA IN GRADUATORIA</b>		<b>2</b>
	Si attribuisce il punteggio a chi sia presente in almeno 2 graduatorie precedenti consecutive con punteggio diverso da zero.		
<p><b>I punteggi delle condizioni soggettive A1 e A2, non sono cumulabili fra loro.</b>  <b>I punteggi delle condizioni A3, A4 e A5 non sono cumulabili tra loro.</b>  <b>I punteggi per le condizioni A7 e A8, non sono cumulabili tra loro e si attribuiscono a condizione di non abitare con altri; in caso di adulto che conviva sia con minori che con figli maggiorenni a carico si applica solo il punteggio sub A7.</b>  <b>I punteggi A1, A2, A9 e A10 si attribuiscono a condizione che sussista una delle condizioni oggettive, sociali od economiche.</b>  <b>Il punteggio A11 si applica a condizione che esista almeno un' altra condizione di punteggio (soggettiva, oggettiva, sociale od economica).</b></p>			
<b>CONDIZIONI SOCIALI</b>		<b>PUNTI MAX 15/100</b>	
<b>B1</b>	<b>NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO</b>		<b>10</b>
	L'indispensabilità dell'alloggio per l'efficacia del progetto socio-assistenziale deve essere attestata con relazione del Dirigente dei servizi sociali.		
<b>B2</b>	<b>SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO</b>		<b>5</b>
	La condizione è attestata con relazione del Dirigente dei Servizi Sociali		
<b>CONDIZIONI OGGETTIVE</b>		<b>PUNTI MAX 25/100</b>	
<b>C1</b>	<b>SFRATTO/ ORDINE DI RILASCIO/ORDINANZA DI SGOMBERO</b>		<b>10</b>
	Il punteggio viene riconosciuto a nucleo che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto – non intimato per morosità o altra inadempimento – o altro provvedimento esecutivo che ordini il rilascio dell'alloggio (per es. ordinanza di sgombero, sentenza di separazione consensuale omologata, sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, decreto di trasferimento di immobile pignorato, etc;). Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.		



## COMUNE DI FAENZA

<b>C2</b>	<b>SFRATTO PER MOROSITA'</b>		<b>10</b>
	<p>Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai nuclei per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali. Deve altresì essere dimostrato che nei due anni precedenti l'instaurarsi della morosità il nucleo ha corrisposto regolarmente il canone; il valore ISE certificato in concomitanza dei due anni di regolare pagamento deve essere stato almeno doppio dell'importo del canone annuale; successivamente, l'incapacità di far fronte al regolare pagamento deve essere stata determinata da nuove documentate e non generiche situazioni di disagio socio – sanitario dopo la stipula del contratto di locazione con diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi dalla data di chiusura del bando.</p>		
<b>C3</b>	<b>SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO</b>		<b>10</b>
	<p>Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare che, a seguito di provvedimento di sfratto (intimato per i motivi e alle condizioni indicate ai precedenti punti C1 e C2) eseguito nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, risieda anagraficamente in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p>		
<b>C4</b>	<b>SISTEMAZIONE PRECARIA</b>		<b>5</b>
	<p>Il punteggio è riconosciuto al nucleo familiare, in carico ai Servizi Sociali, che, per motivi diversi da quanto indicato al precedente punto C3, sia stato collocato, nei precedenti 2 anni rispetto alla data di chiusura del bando, in alloggio o in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi o enti non lucrativi di utilità sociale, previo accordo con il Comune; la residenza anagrafica non è richiesta qualora il titolare della gestione della struttura ospitante attesti contestualmente la situazione assistenziale e la particolare disciplina d'accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.</p>		
<b>C5</b>	<b>ALLOGGIO ANTIGIENICO</b>		<b>5</b>
	<p>Il punteggio è attribuito qualora l'alloggio, abitato da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, sia dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie. La dichiarazione di antigienicità non deve precedere la data di inizio della locazione in base alla quale il richiedente abita l'alloggio.</p>		
<b>C6</b>	<b>ALLOGGIO IMPROPRIO</b>		<b>5</b>
	<p>Il punteggio è attribuito a chi abiti spazi, da almeno due anni alla data di chiusura del Bando, che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, impropriamente, ad abitazione, pur senza averne le caratteristiche (es. garage, seminterrati). La condizione di residenza, ove non possibile l'iscrizione anagrafica, è attestata dai Servizi Sociali o dal Servizio di Polizia Municipale; la condizione degli spazi è attestata dalle competenti autorità comunali e sanitarie.</p>		
<b>C7</b>	<b>ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE</b>		<b>15</b>
	<p>Il punteggio è attribuito a chi abbia residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo in condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza di tipo motorio, attestati da certificazione dell'ASL competente in misura pari o superiore al 67%; la certificazione che metta in relazione lo stato e la patologia rispetto alle condizioni di mobilità nell'alloggio è rilasciata dai competenti uffici comunali e sanitari, sentito il C.A.A.D. La condizione deve essere presente da almeno due anni alla data di chiusura del Bando.</p>		
<b>Per condizione di handicap/non autosufficienza, comunque richiamata nella presente Tabella, si intende solamente quella attestata, con certificazione di invalidità, dalla competente autorità sanitaria (AUSL)</b>			



## COMUNE DI FAENZA

I punteggi relativi alle condizioni C1, C2, C3 e C4 non sono cumulabili tra loro.  
 I punteggi relativi alle condizioni C5 e C6 non sono cumulabili tra loro.  
 I punteggi relativi alle condizioni C6 e C7 non sono cumulabili tra loro.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente nel Comune di Faenza da almeno due anni alla data di chiusura del Bando.

	<u>CONDIZIONI ECONOMICHE</u>	<u>MAX PUNTI 25/100</u>
<b>D1</b>	<b>VALORE ISEE</b>	
	Valore ISEE fino a € 4.288,58	<b>12</b>
	Valore ISEE da € 4.288,59 a € 8.577,15	<b>8</b>
	Valore ISEE da € 8.577,16 a € 12.865,73	<b>3</b>
<b>D2</b>	<b>INCIDENZA CANONE SUL VALORE ISE</b>	
	<b>FASCIA</b>	<b>VALORE ISE</b>
		<b>INCIDENZA CANONE/ISE</b>
	A	Fino a euro 8.577,15 non inferiore al 14%
	B	Da euro 8.577,16 a euro 17.154,30 non inferiore al 18%
	C	Da euro 17.154,31 a euro 25.731,45 non inferiore al 24%
	D	Da euro 25.731,46 a euro 34.308,60 non inferiore al 30%
	I suddetti valori ISE sono stati calcolati, rispetto ai valori indicati nel Regolamento comunale per le assegnazioni (Atto C.C. n.188 del 23/07/2012), con riferimento al limite ISE indicato dalla Regione Emilia Romagna, determinato, da ultimo, con Delibera di Giunta n. 428 del 16 aprile 2012.	
	Il canone considerato è quello dell'anno in corso; il reddito di riferimento è l'ultimo dichiarato.	

### 3. PRESENTAZIONE DOMANDE

#### Termini e modalità

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate sul modulo predisposto dal Comune.

*I modulo è in distribuzione presso i seguenti uffici:*

**Comune di Faenza \_ Ufficio Casa** via Zanelli, n. 4 - ☎ 0546/691522, 691541, 691531 fax 0546/691553  
 orari di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 08.30 alle 13.00, Martedì dalle 14.30 alle 16.30.

**Comune di Faenza \_ URP** piazza Nenni n.19/a (già piazza della Molinella) ☎ 0546/691444 691449  
 orari di apertura al pubblico da Lunedì a Venerdì: 8.30 – 13.30; il Martedì e Giovedì, anche dalle 14.30 alle 16.30

**Sedi sindacali di Faenza, nei giorni di apertura al pubblico:**

**SICET c/o CISL** piazza XI Febbraio n. 4

**SUNIA** via Chiarini n. 12

**UNIAT c/o UIL** via Laghi n. 59/6

*I moduli sono altresì scaricabili dal sito web del Comune di Faenza, all'indirizzo: [www.comune.faenza.ra.it](http://www.comune.faenza.ra.it) e dal sito dell'Acer di Ravenna, all'indirizzo: [www.acerravenna.it](http://www.acerravenna.it)*



## COMUNE DI FAENZA

### LE DOMANDE, IN BOLLO, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA':

- ✓ consegna diretta all'Ufficio Casa del Comune, in via Zanelli n. 4
- ✓ invio per posta raccomandata RR
- ✓ invio tramite fax al n. 0546/691553
- ✓ invio per via telematica all'indirizzo di p.e.c. [comune.faenza@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.faenza@cert.provincia.ra.it) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata

a) in caso di consegna diretta da parte del richiedente, il modulo di domanda dovrà essere firmato in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento di identità;

b) In caso di presentazione a mezzo posta, o fax o tramite persona diversa dal richiedente, al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente stesso;

c) coloro che sono in possesso di casella di posta elettronica certificata (p.e.c.) possono inviare la domanda all'indirizzo di p.e.c. del Comune: l'istanza sarà valida se in formato .pdf non modificabile e sottoscritta mediante firma digitale o trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

### LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 22 SETTEMBRE 2014 ED ENTRO L'INDEROGABILE TERMINE DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2014.

**I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 30 novembre 2014.**

Le domande presentate **dopo il termine di scadenza saranno escluse** dal concorso intendendosi valide le domande presentate per posta, con raccomandata RR, con data di partenza entro il 30 ottobre 2014 ( 30 novembre, per i lavoratori emigrati all'estero), quale risulta dal timbro postale.

**Del pari sono escluse le domande che siano prive della sottoscrizione o che siano prive delle dichiarazioni e/o documentazioni obbligatorie ai sensi del punto 1 del presente Bando.**

#### Modalità di compilazione – Documenti da allegare

Con la firma apposta in calce alla domanda (o al modulo integrativo) il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del **D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**, rilascia una dichiarazione con cui attesta **la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, a favore proprio o dei componenti il nucleo richiedente l'assegnazione**, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione.

Si precisa che ai sensi del citato DPR 445/2000 i **certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, né da autocertificazione, pertanto nel caso il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui ai punti **A1, A3, A4, A5, A6, C7**, dovrà allegare il certificato dell'AUSL attestante le condizioni di invalidità o handicap, a pena di mancato riconoscimento del punteggio.

**Gli esatti indicatori ISE/ISEE (certificati dall'INPS e dai CAAF) sono necessari per verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione della domanda e per la valutazione ai fini del punteggio sub D1 e D2: i dati sono autocertificabili, si raccomanda l'esatta conoscenza e indicazione per evitare di incorrere in responsabilità, anche penali, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.**

**Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 6 D.Lgs. 286/1998)**

**Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.**

## **4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

### Formazione della graduatoria

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Bando, sulla base della situazioni dichiarate in domanda dall'interessato o documentate, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base degli stessi forma la graduatoria provvisoria.

In calce alla stessa, saranno indicate le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

### Pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, all'indirizzo [www.comune.faenza.ra.it](http://www.comune.faenza.ra.it), per 30 giorni consecutivi.





## COMUNE DI FAENZA

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o con pec.

### **Riesame della domanda**

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio – e comunque entro la data che sarà espressamente fissata dal Comune (per i lavoratori emigrati all'estero, 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione), gli interessati possono presentare richiesta di riesame e integrazione alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale. Il ricorso va depositato presso il Comune, con le stesse modalità della domanda

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, il Comune trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria alle domande relative alle richieste di riesame presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate dalla relativa documentazione.

E' facoltà del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissati dal Comune e dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

E' altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti sempre ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

### **Formazione della graduatoria definitiva**

Il Comune provvede, con determinazione dirigenziale, all'approvazione della graduatoria definitiva su proposta della Commissione, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento Comunale. Si procederà al sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando generale o integrativo, salvo comunque l'obbligo di permanenza anche all'atto dell'assegnazione dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio; in caso contrario si procederà come indicato al successivo punto 5 e dal Regolamento per l'assegnazione di alloggi e.r.p.

### **Pubblicazione della graduatoria definitiva**

La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet del Comune e costituisce provvedimento definitivo.

## **5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva.

Prima di dare corso all'assegnazione, il Comune verifica, per ciascun richiedente iscritto in graduatoria in posizione utile, la permanenza di tutti i requisiti per l'assegnazione nonché la permanenza delle condizioni soggettive, sociali, oggettive, economiche che hanno determinato il punteggio attribuito; nel caso di mutamento o di perdita dei requisiti o delle condizioni, si procederà ad una nuova valutazione della domanda, e alla conseguente esclusione o al riposizionamento nella graduatoria, secondo le modalità indicate dall'art.10 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p..

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento Comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale: L.R. 08/08/2001 n.24, Delibera di Consiglio Regionale E.R. 30/07/2002 n.395 e successive modifiche.

## **6. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione dei compiti istituzionali e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.





## COMUNE DI FAENZA

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi nei limiti di quanto previsto dagli artt. da 18 a 22 e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 della suddetta legge.

Copia del presente bando e del relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune di Faenza <http://www.comune.faenza.ra.it>

Responsabile del procedimento: arch. Mauro Benericetti)

Faenza, li 9 settembre 2014

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO  
(*arch. Ennio Nonni*)